



Provvedimenti di concessione di suolo annuali o pluriennali e passi carrai adottati dai Servizi Attività Tecniche delle Municipalità

Periodo di riferimento
01 luglio - 31 dicembre 2017

Sub "M"

NUMERO PROGRESSIVO	ESTREMI POVVEDIMENTO	SERVIZIO	DATA ESTRAZIONE	OGGETTO	IRREGOLARITA'	DIRETTIVA CONFLITTO DI INTERESSI ART 6 BIS L 241/90
1	55 del 26.07.2016	SAT III Municipalità	29/05/2017	concessione per occupazione di suolo presentata dall'ANM	si	si
2	25 del 18.07.2016	SAT VII Municipalità	29/05/2017	concessione occupazione suolo giornaliera	si	si
3	220 del 05.12.2016	SAT VI Municipalità	29/05/2017	concessione passo carrabile	si	si
4	168 del 18.10.2016	SAT IV Municipalità	29/05/2017	concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico per lavori di scavo	si	no
5	27 del 12.09.2016	SAT IX Municipalità	29/05/2017	concessione Passo carraio Via Montagna Spaccata	si	si
6	300 del 30.09.2016	SAT I Municipalità	29/05/2017	regolarizzazione a sanatoria di un preesistente varco di accesso	si	si
7	275 del 21.10.2017	SAT II Municipalità	29/05/2017	concessione di suolo pubblico	si	no
8	39 DEL 01.07.2016	SAT VIII Municipalità	29/05/2017	autorizzazione per lavori di scavo peer posa cavo in Via Micheluzzi	si	si
9	410 del 22.11.2016	SAT V Municipalità	29/05/2017	autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di opere di scavo in Piazza Leonardo	si	si
10	290 del 01.12.2016	SAT X Municipalità	29/05/2017	occupazione di suolo pubblico per area di cantiere connessa all'esecuzione di lavori di scavo e posa cavi in via Ciaravolo	si	si

10

**PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI SUOLO ANNUALI E PLURIENNALI E PASSI CARRAI
ADOTTATI DAI SERVIZI ATTIVITA' TECNICHE DELLE MUNICIPALITA'**

RILIEVI	N.	DIRETTIVE SEGRETARIALI	N.
Non si rinviene l'inserimento, nel provvedimento concessorio, di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, resa ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62 del 2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014. Si richiama la nota segretariale P.G./2014/902100 del 18/11/2014 avente ad oggetto "Conflitto di interessi e obbligo di astensione".	8	Nel provvedimento concessorio occorre inserire apposita dichiarazione della competente dirigenza di assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, resa ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli.	8
Non si rinviene nel provvedimento concessorio attestazione della competente dirigenza in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell' art. 147 bis, c. 1 del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio comunale del 28-02-2013 n. 4. Detta attestazione si inserisce nell'ambito del controllo preventivo di regolarità assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.	8	Il provvedimento di concessione deve riportare attestazione della competente dirigenza in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell' art. 147 bis, c. 1 del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio comunale del 28-02-2013 n. 4. Detta attestazione si inserisce nell'ambito del controllo preventivo di regolarità assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.	5
Non si rinviene nel provvedimento concessorio attestazione della competente dirigenza in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell' art. 147 bis, c. 1 del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio comunale del 28-02-2013 n. 4. Detta attestazione si inserisce nell'ambito del controllo preventivo di regolarità assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.	8	Nell'atto di concessione occorre inserire apposita attestazione della competente dirigenza in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis c.1 d.lgs 267/2000 e artt. 13 c. 1 lett.b e dell'art. 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni.	3
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 64 dell'11 febbraio 2016 e vigente alla data dell'adozione del provvedimento concessorio de quo, nell'allegato 3, denominato "Schede processi per area di rischio", definisce il "Processo R.1 – Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio. Si rammenta che i medesimi contenuti, sia per aree di rischio che per eventi rischiosi, sono confluiti nell'allegato 3 "Schede per processi per area di rischio" Aggiornamento 2017, del nuovo PTPC 2017-2019 adottato con deliberazione di G.C. n. 45 del 02/02/2017.	5	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
Si rammenta che, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, aggiornato dall'Ente al triennio 2017-2019, con deliberazione di G.C. n. 45 del 02 febbraio 2017, definisce, nell'Allegato 3 denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1 – Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio.	2	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	8
Nel provvedimento in esame non si fa menzione del Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016/2018 adottati con Deliberazione di G.C. n. 64 dell'11.02.2016. Si rammenta che, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, aggiornato dall'Ente al triennio 2017-2019, con deliberazione di G.C. n. 45 del 02 febbraio 2017, definisce, nell'Allegato 3 denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1 – Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
L'atto concessorio non appare allineato con quanto previsto all'art. 9, comma 2 del Regolamento COSAP, nel punto in cui si riporta che "nessun rimborso, abbuono o indennizzo è dovuto al concessionario se la continuazione dell'occupazione è resa impossibile da cause di forza maggiore (...)".	4	L'atto concessorio deve essere allineato con quanto previsto all'art. 9, comma 2 del Regolamento COSAP, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 06 agosto 2015.	4
Il provvedimento concessorio non riporta indicazioni sugli sviluppi e sull'esito dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90.	4	Il provvedimento di concessione deve riportare l'indicazione dei soggetti a vario titolo intervenuti nella formazione ed adozione del provvedimento ed il risultato dell'istruttoria compiuta. Dunque assume rilievo anche l'attività svolta dal responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90.	4
Il provvedimento concessorio deve essere trasmesso, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del Regolamento COSAP, al Servizio Tributario competente. Si rammenta, in ordine alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dall'istante ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, concernente la situazione tributaria nei confronti del Comune di Napoli, che il Programma 100 della Relazione Previsionale Programmatica 2015-2017, altresì richiamato dalla sezione "Nuove Regole" dai Programmi n. 03 e 04 del Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2016-2018), prevede che per i servizi resi dal Comune di Napoli, rientranti nel gruppo "B" [tra cui occupazioni di suolo pubblico], «(...) tutte le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (...) verranno trattenute, all'instaurazione dei rapporti, dall'Ufficio Responsabile che provvederà a trasmettere all'Ufficio Tributario, con cadenza mensile e su foglio elettronico, solo gli elenchi dei nominativi dei soggetti che hanno chiesto l'attivazione dei rapporti stessi (...)». Sul punto, si rappresenta che i medesimi contenuti sono trasfusi nei Programmi n. 03 e 04 del D.U.P. 2017-2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20.04.2017. In ordine ai modelli per le autodichiarazioni da rendere ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e da allegare all'istanza "richiesta di occupazione di suolo pubblica – passo carraio", disponibili sul sito internet dell'Ente, (Mod. CH 10.01/A e B, CH1, CH2 CH3 e Osservanza norme prevenzioni incendi) si rammenta che " Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47", secondo il disposto dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	

<p>Il provvedimento concessorio riporta <i>“Copia del presente atto viene trasmesso al Servizio della Direzione Risorse Strategiche, ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento”</i>. Si rammenta, in ordine alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dall’istante ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, concernente la situazione tributaria nei confronti del Comune di Napoli, che il Programma 100 della Relazione Previsionale Programmatica 2015-2017, altresì richiamato dalla sezione “Nuove Regole” dai Programmi n. 03 e 04 del Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2016-2019), prevede che per i servizi resi dal Comune di Napoli, rientranti nel gruppo “B” [tra cui occupazioni di suolo pubblico], <i>«(...) tutte le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (...) verranno trattenute, all’instaurazione dei rapporti, dall’Ufficio Responsabile che provvederà a trasmettere all’Ufficio Tributario, con cadenza mensile e su foglio elettronico, solo gli elenchi dei nominativi dei soggetti che hanno chiesto l’attivazione dei rapporti stessi (...)»</i>. Sul punto, si rappresenta che i medesimi contenuti sono trasfusi nei Programmi n. 03 e 04 del D.U.P. 2017-2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20.04.2017.</p> <p>In ordine ai modelli per le autodichiarazioni da rendere ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e da allegare all’istanza <i>“richiesta di occupazione di suolo pubblico – passo carroia”</i>, disponibili sul sito internet dell’Ente, (Mod. CH 10.01/A e B, CH1, CH2 CH3 e Osservanza norme prevenzioni incendi) si rammenta che <i>“ Le amministrazioni precedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”</i>, secondo il disposto dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	3
<p>Il provvedimento concessorio riporta <i>“Copia del presente atto viene trasmesso al Servizio Accertamento delle Entrate ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento”</i>. Si precisa che il provvedimento concessorio deve essere trasmesso, ai sensi dell’art. 6, comma 7 del Regolamento COSAP, al Servizio Tributario competente. Si rammenta, inoltre, in ordine alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dall’istante ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, concernente la situazione tributaria nei confronti del Comune di Napoli, che il Programma 100 della Relazione Previsionale Programmatica 2015-2017, altresì richiamato dalla sezione “Nuove Regole” dai Programmi n. 03 e 04 del Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2016-2018), prevede che per i servizi resi dal Comune di Napoli, rientranti nel gruppo “B” [tra cui occupazioni di suolo pubblico], <i>«(...) tutte le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (...) verranno trattenute, all’instaurazione dei rapporti, dall’Ufficio Responsabile che provvederà a trasmettere all’Ufficio Tributario, con cadenza mensile e su foglio elettronico, solo gli elenchi dei nominativi dei soggetti che hanno chiesto l’attivazione dei rapporti stessi (...)»</i>. Sul punto, si rappresenta che i medesimi contenuti sono trasfusi nei Programmi n. 03 e 04 del D.U.P. 2017-2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20.04.2017.</p> <p>In ordine ai modelli per le autodichiarazioni da rendere ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e da allegare all’istanza <i>“richiesta di occupazione di suolo pubblico – passo carroia”</i>, disponibili sul sito internet dell’Ente, (Mod. CH 10.01/A e B, CH1, CH2 CH3 e Osservanza norme prevenzioni incendi) si rammenta che <i>“ Le amministrazioni precedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”</i>, secondo il disposto dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
<p>Si rileva che dalla data dell’istanza (...), e fino alla data riportata sulla concessione (...) è intercorso un notevole lasso di tempo. Sul punto si rammenta che l’art. 6, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento COSAP riporta <i>“ In caso di provvedimento rilasciato in ritardo, devono essere espressamente indicati il termine previsto dal presente Regolamento e quello effettivamente impiegato”</i>. Inoltre, nella parte motiva non si rinvenivano elementi che giustificano il decorso del suddetto lasso temporale, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell’attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>	2	Ai sensi dell’art. 6, comma 1 ultimo periodo, del Regolamento COSAP il provvedimento concessorio, rilasciato in ritardo, deve espressamente indicare il termine previsto dallo stesso Regolamento e quello effettivamente impiegato. Inoltre, in assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dalla data dell’istanza (...), e fino alla data riportata sulla concessione, è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell’azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall’art.1, comma 9, lett. d) L. n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018”, adottato dall’Ente con deliberazione di G.C. n. 64 dell’11 febbraio 2016 e dall’art. 6, c. 1 lett. 1) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa vigente.	2
<p>Ai sensi dell’art. 6, c. 1 del Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico e per l’applicazione del relativo Canone approvato con delibera di C. C. n 44 del 06 agosto 2015 <i>“nell’atto concessorio sono indicate: (...) se trattasi, (...), di soggetto diverso da persona fisica (...) la denominazione, il domicilio legale, la partita IVA del soggetto legittimato all’occupazione, nonché i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante”</i>; tuttavia l’atto concessorio non indica quanto richiesto dal richiamato art. 6, c. 1 del Regolamento COSAP.</p>	2	L’atto concessorio deve riportare quanto prescritto dall’art. 6, c. 1 del Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico e per l’applicazione del relativo Canone approvato con delibera di C. C. n 44 del 06 agosto 2015.	2
<p>Ai sensi dell’art. 8, c. 1 del Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico e per l’applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.) <i>“Il Servizio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l’atto di concessione ad occupare il suolo pubblico, previa acquisizione del relativo versamento Cosap (...)”</i>. Tuttavia, l’atto di concessione non dà atto dell’venuto pagamento del canone concessorio ma si limita a subordinare il ritiro del provvedimento all’venuto pagamento.</p>	2	Il provvedimento di concessione deve dare atto dell’venuto pagamento del canone così come previsto dall’art. 8, c. 1 del Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico e per l’applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.).	2

<p>In ordine al contenuto del provvedimento concessorio, si rammentano le condizioni di cui all'art. 9 rubricato "Modifica, sospensione, rinuncia, revoca, rinnovo e voltura della concessione", e le cause di "Decadenza ed estinzione della concessione" di cui all'art. 10 del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P).</p> <p>Il provvedimento concessorio, inoltre, riporta "Copia della presente concessione viene trasmessa all'Ufficio Cosap per i provvedimenti di propria competenza". Si precisa che il provvedimento concessorio deve essere trasmesso, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del Regolamento COSAP, al Servizio Tributario competente. Si rammenta, inoltre, in ordine alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dall'istante ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, concernente la situazione tributaria nei confronti del Comune di Napoli, che il Programma 100 della Relazione Previsionale Programmatica 2015-2017, altresì richiamato dalla sezione "Nuove Regole" dai Programmi n. 03 e 04 del Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2016-2018), prevede che per i servizi resi dal Comune di Napoli, rientranti nel gruppo "B" [tra cui occupazioni di suolo pubblico], «(...) tutte le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (...) verranno trattenute, all'instaurazione dei rapporti, dall'Ufficio Responsabile che provvederà a trasmettere all'Ufficio Tributario, con cadenza mensile e su foglio elettronico, solo gli elenchi dei nominativi dei soggetti che hanno chiesto l'attivazione dei rapporti stessi (...)». Sul punto, si rappresenta che i medesimi contenuti sono trasferiti nei Programmi n. 03 e 04 del D.U.P. 2017-2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20.04.2017.</p> <p>In ordine ai modelli per le autodichiarazioni da rendere ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e da allegare all'istanza " si rammenta che " Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47", secondo il disposto dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.</p>	2	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	2
<p>Nelle premesse del provvedimento concessorio non si opera il richiamo al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e alla L. 241/90. Il preambolo dell'atto concessorio richiama il Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone approvato con delibera di C.C. n. 60 del 11.04.2003 e ss.mm.ii. Si rammenta che alla data del provvedimento concessorio era vigente il Regolamento COSAP aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 06/08/2015, successivamente aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/3/2017.</p>	1	Il preambolo dell'atto concessorio deve operare esauritivo e corretto richiamo alle norme di legge e regolamentari in forza delle quali è adottato.	
<p>Nelle premesse dell'atto di concessione non si opera il richiamo al D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e al Regolamento di esecuzione di cui al DPR n. 495 del 1992 nè si dà atto se per l'adozione del provvedimento concessorio in esame, necessitavano o meno pareri, nulla-osta o autorizzazioni in genere, da parte degli organi preposti alla tutela di (eventuali) vincoli esistenti. Inoltre, il provvedimento concessorio si limita a riportare parzialmente quanto previsto ai sensi dell'art. 31, c.8 del Regolamento C.O.S.A.P. secondo cui "Non si fa luogo al pagamento se la somma da versare è uguale o inferiore ad € 12,00". Nell'atto concessorio pur facendosi menzione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016 adottato dal Comune di Napoli con Deliberazione di G.C. del 24 aprile 2014 non si riporta anche il Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione approvato con la richiamata Deliberazione di C.C.. Sul punto si rileva che al momento dell'adozione del provvedimento concessorio (18.10.2016) erano stati adottati con Deliberazione di G.C. n. 64 dell'11.02.2016 il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e il Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione 2016/2018. Il preambolo dell'atto concessorio richiama "il Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone approvato con delibera di C. C. n 44 del 06 agosto 2015". Si rammenta che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.03.2017 sono state approvate le modifiche al Regolamento C.O.S.A.P.. Infine, si precisa con l'entrata in vigore del D.lgs. 97/2016 (23 giugno 2016) ai sensi dell'art. 42, co. 1, dello stesso Decreto, l'Ente si è adeguato "alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal presente decreto, (...), entro sei mesi (...)", adottando il nuovo "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017 – 2019" approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 45 del 02/02/2017, conformandosi a quanto disposto con D.Lgs. 97/2016 nell'"ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE".</p>	1	Il preambolo dell'atto concessorio deve operare esauritivo e corretto richiamo alle norme di legge e regolamentari in forza delle quali è adottato.	2
<p>Il provvedimento in esame pur disponendo una concessione di suolo pubblico, riporta "OGGETTO: Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di opere di scavo (...)". Sul punto si rileva che l'autorizzazione e la concessione sono provvedimenti amministrativi distinti ed idonei a spiegare differenti effetti nella sfera giuridica del destinatario.</p>	1	Atteso che autorizzazione e concessione sono provvedimenti amministrativi distinti e da cui discendono distinti effetti giuridici, la disposizione dirigenziale deve riportare un oggetto in linea con il dispositivo e l'iter logico-giuridico che ha condotto la competente dirigenza all'adozione del provvedimento stesso.	2
<p>Il provvedimento in esame avente ad "OGGETTO: Occupazione di suolo pubblico (...) Dispone di autorizzare l'occupazione di suolo e sottosuolo (...) e, al contempo, indica i tempi e le condizioni, che definiscono il contenuto della "concessione" accordata. Sul punto si rileva che l'autorizzazione e la concessione sono provvedimenti amministrativi distinti ed idonei a spiegare differenti effetti nella sfera giuridica del destinatario.</p>	1	Atteso che autorizzazione e concessione sono provvedimenti amministrativi distinti e da cui discendono distinti effetti giuridici, la disposizione dirigenziale deve riportare un oggetto in linea con il dispositivo e l'iter logico-giuridico che ha condotto la competente dirigenza all'adozione del provvedimento stesso.	2
<p>Nelle premesse del provvedimento di concessione non si opera richiamo al D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada), al Regolamento d'attuazione del vigente Codice della Strada D.P.R. 495/92; al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i (Codice dei beni culturali e del paesaggio), alla L. 241/90. Nel provvedimento concessorio non viene, inoltre, indicato il titolo edilizio abilitativo di cui l'immobile è dotato né si dà atto che le opere edilizie connesse alla richiesta d'occupazione suolo in oggetto siano state regolarmente denunciate secondo la norma vigente.</p>	1	Il preambolo dell'atto concessorio deve operare esauritivo e corretto richiamo alle norme di legge e regolamentari in forza delle quali è adottato, nonché agli atti ad esso presupposti.	1
<p>Nelle premesse del provvedimento di concessione non si opera richiamo agli artt. 44, 45, e 46 del Regolamento d'attuazione del vigente Codice della Strada D.P.R. 495/92; al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i (Codice dei beni culturali e del paesaggio); al D.Lgs. 507/1993 s.m.i.; alla L. 241/90, all'art. 12 rubricato "Occupazioni con varchi d'accesso" del "Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.)" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 06/08/2015 e al vigente Regolamento di Polizia Locale, così come stabilito dall'art. 6, comma 8 del citato Regolamento COSAP, né si dà atto se per l'adozione del provvedimento concessorio in esame necessitavano pareri, nulla-osta o autorizzazioni in genere, da parte degli organi preposti alla tutela di (eventuali) vincoli esistenti. Nel provvedimento concessorio non viene, inoltre, indicato il titolo edilizio abilitativo in base al quale è stato realizzato l'accesso per il quale si richiede la concessione di suolo pubblico.</p>	1	Il provvedimento concessorio deve operare esauritivo richiamo alla norme di legge e regolamentari che disciplinano la fattispecie. Il contenuto del provvedimento concessorio deve essere compiuto ed esauritivo in particolare operare richiamo agli atti presupposti all'adozione del provvedimento finale. E' necessario indicare, inoltre, la data di rilascio della concessione, atteso che da essa il provvedimento acquista efficacia.	1

<p>In ordine al contenuto del provvedimento concessorio, si rammentano le condizioni di cui all'art. 9 rubricato "Modifica, sospensione, rinuncia, revoca, rinnovo e voltura della concessione", e le cause di "Decadenza ed estinzione della concessione" di cui all'art. 10 del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.).</p> <p>Nel provvedimento concessorio, inoltre, è riportato "La presente autorizzazione ha validità di anni cinque a decorrere dalla data di rilascio", tuttavia tale data non è indicata. Altresì, è riportato che "il contratto si risolve di diritto (...) 2) per violazione delle norme di sub-concessione (art. 16 del regolamento)", tuttavia l'art. 16 del Regolamento COSAP, vigente alla data di adozione della concessione, è rubricato "Accesso ad alberghi e ristoranti". Si rammenta, inoltre, che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/3/2017 è stato aggiornato il sopra citato Regolamento COSAP.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Il provvedimento concessorio riporta "Il presente provvedimento viene trasmesso alla Direzione Centrale Servizi Finanziari, Servizio Gestione IMU secondaria ed altri tributi, per gli adempimenti di cui all'art. 6 del regolamento di occupazione di suolo". Si rammenta, in ordine alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dall'istante ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, concernente la situazione tributaria nei confronti del Comune di Napoli, che il Programma 100 della Relazione Previsionale Programmatica 2015-2017, altresì richiamato dalla sezione "Nuove Regole" dai Programmi n. 03 e 04 del Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2016-2018), prevede che per i servizi resi dal Comune di Napoli, rientranti nel gruppo "B" [tra cui occupazioni di suolo pubblico], «(...) tutte le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (...) verranno trattenute, all'instaurazione dei rapporti, dall'Ufficio Responsabile che provvederà a trasmettere all'Ufficio Tributario, con cadenza mensile e su foglio elettronico, solo gli elenchi dei nominativi dei soggetti che hanno chiesto l'attivazione dei rapporti stessi (...)». Sul punto, si rappresenta che i medesimi contenuti sono trasferiti nei Programmi n. 03 e 04 del D.U.P. 2017-2019.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Nelle premesse del provvedimento di concessione non si opera richiamo agli artt. 44 e 45 del Regolamento d'attuazione del vigente Codice della Strada D.P.R. 495/92 e al vigente Regolamento di Polizia Locale, così come stabilito dall'art. 6, comma 8 del citato Regolamento COSAP, né si dà atto se per l'adozione del provvedimento concessorio in esame necessitavano pareri, nulla-osta o autorizzazioni in genere, da parte degli organi preposti alla tutela di (eventuali) vincoli esistenti. Nell'atto concessorio non si fa menzione del Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016/2018 adottati con Deliberazione di G.C. n. 64 dell'11.02.2016.</p> <p>Nel provvedimento concessorio non viene, inoltre, indicato il titolo edilizio abilitativo in base al quale è stato realizzato l'accesso per il quale si richiede la regolarizzazione a sanatoria né si fornisce adeguata motivazione, in ordine alla concessione di tale regolarizzazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, indicando i "presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".</p> <p>Si rappresenta, inoltre, che nel provvedimento concessorio è richiamata il "la Deliberazione Consiliare n. 54 del 26.09.2014, concernente l'approvazione del regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)", tuttavia alla data riportata nel provvedimento concessorio era vigente il Regolamento COSAP aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 44 del 06/08/2015. Si rammenta, altresì, che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/3/2017 è stato riaggiornato il sopra citato Regolamento COSAP.</p>	1	<p>Il provvedimento concessorio deve operare esaustivo richiamo alla norme di legge e regolamentari che disciplinano la fattispecie; in particolare occorre indicare in maniera corretta gli atti presupposti all'adozione del provvedimento finale. Occorre, inoltre, adeguatamente motivare il provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, anche alla luce dei principi generali di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, che reggono l'attività amministrativa.</p>	1
<p>Tra la data dell'istanza di concessione (...) e il suo rilascio (...) sono intercorsi circa 90 giorni. Sul punto si rammenta che l'art. 7, comma 4, del Regolamento COSAP riporta "Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, gli uffici preposti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni all'occupazione provvedono: (...) b) per le concessioni temporanee entro 30 giorni dalla presentazione della domanda". Pertanto, nella parte motivata non si rinvenivano elementi che giustificano il decorso del suddetto lasso temporale, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>	1	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dalla data dell'istanza (...), e fino alla data riportata sulla concessione, è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d) L. n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018", adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 64 dell'11 febbraio 2016 e dall'art. 6, c. 1 lett. 1) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa vigente.</p>	1
<p>Nelle premesse del provvedimento di concessione non si opera richiamo agli artt. 44, 45, e 46 del Regolamento d'attuazione del vigente Codice della Strada D.P.R. 495/92; al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i (Codice dei beni culturali e del paesaggio), al D.Lgs. 507/1993 s.m.i.; alla L. 241/90, al vigente Regolamento di Polizia Locale, così come stabilito dall'art. 6, comma 8, del "Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.)" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 06/08/2015, né si dà atto se per l'adozione del provvedimento concessorio in esame necessitavano pareri, nulla-osta o autorizzazioni in genere, da parte degli organi preposti alla tutela di (eventuali) vincoli esistenti.</p> <p>Nel provvedimento concessorio non viene, inoltre, indicato il titolo edilizio abilitativo in base al quale è stato realizzato l'accesso per il quale si richiede la regolarizzazione a sanatoria né si fornisce adeguata motivazione, in ordine alla concessione di tale regolarizzazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, indicando i "presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".</p> <p>Si rappresenta, inoltre, che nel provvedimento concessorio è richiamato il "Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, giusta delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 06.06.2008", tuttavia alla data riportata nel provvedimento concessorio era vigente il Regolamento COSAP aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 44 del 06/08/2015. Si rammenta, altresì, che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/3/2017 è stato riaggiornato il sopra citato Regolamento COSAP.</p>	1	<p>Il provvedimento concessorio deve operare esaustivo richiamo alla norme di legge e regolamentari che disciplinano la fattispecie; in particolare occorre indicare in maniera corretta gli estremi degli atti presupposti all'adozione del provvedimento finale nonché dare atto di eventuali variazioni del soggetto legittimato a proporre istanza ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Regolamento COSAP. Occorre, inoltre, adeguatamente motivare il provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, anche alla luce dei principi generali di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, che reggono l'attività amministrativa.</p>	1
<p>In ordine al contenuto del provvedimento concessorio, si rammentano le condizioni di cui all'art. 9 rubricato "Modifica, sospensione, rinuncia, revoca, rinnovo e voltura della concessione", e le cause di "Decadenza ed estinzione della concessione" di cui all'art. 10 del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.).</p> <p>Nel provvedimento concessorio, inoltre, è riportato che l'istanza è datata (...), tuttavia dai documenti allegati si evince che l'istanza reca data (...) ed è stata sottoscritta da un amministratore diverso da quello al quale viene rilasciata la concessione, tuttavia nel provvedimento concessorio non si prende atto della variazione di tale amministratore.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1

<p>Nel provvedimento concessorio, per quanto riguarda le modalità di calcolo del canone dovuto per l'occupazione di suolo, si richiama l'art. 24 del Regolamento COSAP rubricato "Determinazione della tariffa base", tuttavia l'art. 17 del medesimo Regolamento rubricato "Occupazioni abusive" al comma 9 prescrive che "In caso di occupazione abusiva l'occupante e tenuto a corrispondere al Comune, in luogo del canone, un'indennità pari al canone maggiorato del 50%. Inoltre l'occupazione abusiva è sanzionata con l'applicazione di una sanzione pari al doppio dell'indennità di cui al punto precedente, ferme restando le ulteriori sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ove applicabili".</p>	1	<p>Il provvedimento concessorio deve dare atto delle modalità di calcolo del canone COSAP ai sensi del combinato disposto dagli artt. 17 e 24 del Regolamento COSAP.</p>	1
<p>Nelle premesse del provvedimento concessorio non si opera richiamo al D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada), al Regolamento d'attuazione del vigente Codice della Strada D.P.R. 495/92; al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i (Codice dei beni culturali e del paesaggio), alla L. 241/90. Nel provvedimento concessorio non viene, inoltre, indicato il titolo edilizio abilitativo di cui l'immobile è dotato né si dà atto che le opere edilizie connesse alla richiesta d'occupazione suolo in oggetto siano state regolarmente denunciate secondo la norma vigente. Il provvedimento concessorio opera richiamo all'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. Si precisa che con l'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 (23 giugno 2016) ai sensi dell'art. 42, co. 1, dello stesso Decreto, l'Ente si è adeguato "alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal presente decreto, (...), entro sei mesi (...)", adottando il nuovo "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017 - 2019" approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 45 del 02/02/2017, conformandosi a quanto disposto con D.Lgs. 97/2016 nell'"ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE".</p>	1	<p>Il preambolo dell'atto concessorio deve operare esaustivo richiamo alle norme di legge e regolamentari in forza delle quali è adottato, nonché agli atti ad esso presupposti.</p>	1
<p>In ordine al contenuto del provvedimento concessorio, si rammentano le condizioni di cui all'art. 9 rubricato "Modifica, sospensione, rinuncia, revoca, rinnovo e voltura della concessione", e le cause di "Decadenza ed estinzione della concessione" di cui all'art. 10 del "Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.)" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 06/08/2015.</p> <p>Il provvedimento concessorio, inoltre, riporta "Copia del presente atto viene trasmesso alla Direzione Centrale Servizi Finanziari (...)". Si precisa che il provvedimento concessorio deve essere trasmesso, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del Regolamento COSAP, al Servizio Tributario competente. Si rammenta, inoltre, in ordine alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dall'istante ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, concernente la situazione tributaria nei confronti del Comune di Napoli, che il Programma 100 della Relazione Previsionale Programmatica 2015-2017, altresì richiamato dalla sezione "Nuove Regole" dai Programmi n. 03 e 04 del Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2016-2018), prevede che per i servizi resi dal Comune di Napoli, rientranti nel gruppo "B" [tra cui occupazioni di suolo pubblico], «(...) tutte le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (...) verranno trattenute, all'instaurazione dei rapporti, dall'Ufficio Responsabile che provvederà a trasmettere all'Ufficio Tributario, con cadenza mensile e su foglio elettronico, solo gli elenchi dei nominativi dei soggetti che hanno chiesto l'attivazione dei rapporti stessi (...)». Sul punto, si rappresenta che i medesimi contenuti sono trasferiti nei Programmi n. 03 e 04 del D.U.P. 2017-2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20.04.2017.</p> <p>In ordine ai modelli per le autodichiarazioni da rendere ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e da allegare all'istanza " si rammenta che " Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47", secondo il disposto dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1
<p>Il provvedimento in esame pur denominato "Concessione" riporta quale "OGGETTO: Autorizzazione per lavori di scavo (...)" e, nel dispositivo, si riferisce ad effetti concessori così come ad effetti autorizzatori del provvedimento stesso, generando incoerenze e, talvolta, imprecisioni nei contenuti della parte precettiva nonché negli effetti giuridici che ne derivano (ad es. "CONCEDE (...) all'Ente (...) AUTORIZZAZIONE per eseguire i lavori di scavo (...); "L'occupazione di suolo pubblico è autorizzata (...)" ; "La presente concessione è accordata (...); " (...) che si allegano alla presente autorizzazione (...) etc..."). Sul punto si rileva che l'autorizzazione e la concessione sono provvedimenti amministrativi distinti ed idonei a spiegare differenti effetti nella sfera giuridica del destinatario.</p>	1	<p>Atteso che autorizzazione e concessione sono provvedimenti amministrativi distinti e da cui discendono distinti effetti giuridici, il dispositivo dell'atto di concessione deve riportare un contenuto chiaro in merito alla parte precettiva nonché agli effetti giuridici che ne derivano e in linea con l'iter logico-giuridico che ha condotto la competente dirigenza all'adozione del provvedimento, esplicitato nella parte narrativa del provvedimento stesso.</p>	1
<p>Nell'atto di concessione si legge "VISTA la richiesta della (...) P.G. (...)", tuttavia, la richiesta di occupazione di suolo pubblico, allegata all'atto concessorio, riporta "P.G. (...)". Inoltre, nell'atto concessorio si riporta erroneamente la società (...) in luogo di (...) come società che ha indicato l'impresa esecutrice dei lavori.</p>	1	<p>L'atto di concessione deve richiamare correttamente gli elementi istruttori presi in considerazione per l'adozione del provvedimento finale.</p>	1
<p>Il provvedimento in esame risulta rilasciato in data (...) su istanza del (...). Sul punto, il Regolamento COSAP statuisce all'art. 7, co. 4 "Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, gli uffici preposti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni all'occupazione provvedono: (...) b) per le concessioni temporanee entro 30 giorni dalla presentazione della domanda" e l'art. 6, comma 1 ultimo periodo, del Regolamento COSAP riporta "In caso di provvedimento rilasciato in ritardo, devono essere espressamente indicati il termine previsto dal presente Regolamento e quello effettivamente impiegato". Tuttavia il provvedimento non riporta nella parte motiva né il termine previsto per la sua adozione né quello effettivamente impiegato.</p>	1	<p>Occorre rispettare i termini imposti dalla normativa di settore per il rilascio del provvedimento rispettando, altresì le prescrizioni previste per le ipotesi di ritardo.</p>	1

<p>Il preambolo del provvedimento in esame appare carente in ordine ai riferimenti normativi e/o regolamentari in applicazione dei quali la competente dirigenza si è determinata all'adozione del provvedimento stesso; in particolare con riguardo all'art. 21 del Codice della Strada approvato con D.lgs. 295/92 secondo cui <i>"Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'articolo 26 e' vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità"</i> nonché all'art. 26 c. 1 dello stesso Codice secondo cui <i>"Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformita' alle relative convenzioni; (...)"</i>.</p> <p>Inoltre, relativamente all'occupazione di suolo pubblico, il preambolo appare carente in particolare con riguardo all'art. 14 c. 2 del Regolamento dell'Ente per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone approvato con delibera di C. C. n. 22 del 30.03.2017 rubricato <i>"Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti del suolo pubblico"</i> che prevede per la collocazione, anche provvisoria, di fili elettrici, cavi, etc... il rilascio della concessione comunale nonché all'art. 4 c. 3 del richiamato Regolamento secondo cui <i>"Sono temporanee le concessioni di durata inferiore ai 365 gg. Le occupazioni per i cantieri edili e stradali, sono da intendersi concessioni temporanee indipendentemente dalla durata"</i>.</p>	1	<p>Il preambolo del provvedimento deve operare esaustivo e corretto richiamo alle norme di legge e regolamentari in forza delle quali è adottato.</p>	1
<p>Nelle premesse del provvedimento non si opera il richiamo alla Deliberazione di G.C. n. 64 dell'11.02.2016 con la quale sono stati adottati il Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018. A tal proposito si rammenta che, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza, aggiornato dall'Ente al triennio 2017-2019, con deliberazione di G.C. n. 45 del 02 febbraio 2017, definisce, nell'Allegato 3 denominato <i>"Schede processi per area di rischio"</i>, il <i>"Processo R.1 – Provvedimenti Autorizzatori e Concessori"</i> e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo <i>"b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio"</i> sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il <i>"Processo R.1."</i> e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio. Inoltre, le premesse dell'atto di concessione richiamano <i>"la deliberazione Consiliare n. 44 del 06 agosto 2015"</i>. Si rammenta che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.03.2017 sono state, poi, apportate ulteriori modifiche al Regolamento in parola.</p>	1	<p>Il preambolo del provvedimento deve operare esaustivo e corretto richiamo alle norme di legge e regolamentari in forza delle quali è adottato.</p>	
<p>Il preambolo del provvedimento in esame appare carente di riferimenti normativi, regolamentari e/o provvedimentali in applicazione dei quali la competente dirigenza si è determinata all'adozione del provvedimento stesso. In particolare, il preambolo si limita a richiamare il Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone, approvato con delibera di C. C. n. 44 del 06 agosto 2015 (da ultimo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.03.2017) esclusivamente in ordine all'accertato <i>"avvenuto pagamento del Canone COSAP (...)"</i> e, quindi non dovuto ai sensi dell'art. 31, co. 8 del vigente Regolamento <i>"Regolamento (...) Cosap"</i>. Peraltro, quanto precede e riportato, appare contraddittorio.</p>	1	<p>Il preambolo della disposizione dirigenziale deve operare esaustivo e corretto richiamo alle norme di legge, regolamentari o provvedimentali in forza delle quali è adottato.</p>	1
<p>Il preambolo del provvedimento in esame appare carente di riferimenti normativi, regolamentari e/o provvedimentali in applicazione dei quali la competente dirigenza si è determinata all'adozione del provvedimento stesso. In particolare, il preambolo si limita a richiamare il Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone, approvato con delibera di C. C. n. 44 del 06 agosto 2015 (da ultimo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.03.2017) esclusivamente in ordine all'accertato <i>"avvenuto pagamento del Canone COSAP (...)"</i> e, quindi non dovuto ai sensi dell'art. 31, co. 8 del vigente Regolamento <i>"Regolamento (...) Cosap"</i>. Peraltro, quanto precede e riportato, appare contraddittorio.</p>	1	<p>Il provvedimento deve contenere un testo non contraddittorio in ordine alla previsione di cui all'art. 31, c. 8 Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone.</p>	1
<p>Il preambolo del provvedimento in esame appare carente in ordine ai riferimenti normativi e/o regolamentari in applicazione dei quali la competente dirigenza si è determinata all'adozione del provvedimento stesso; in particolare con riguardo all'art. 21 del Codice della Strada approvato con D.lgs. 295/92 secondo cui <i>"Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'articolo 26 e' vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità"</i> nonché all'art. 26 c. 1 dello stesso Codice secondo cui <i>"Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformita' alle relative convenzioni; (...)"</i>.</p> <p>Inoltre, relativamente all'occupazione di suolo pubblico, in particolare con riguardo all'art. 14 c. 2 del Regolamento dell'Ente per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone approvato con delibera di C. C. n. 22 del 30.03.2017 rubricato <i>"Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti del suolo pubblico"</i> che prevede per la collocazione, anche provvisoria, di fili elettrici, cavi, etc... il rilascio della concessione comunale nonché all'art. 4 c. 3 del richiamato Regolamento secondo cui <i>"Sono temporanee le concessioni di durata inferiore ai 365 gg. Le occupazioni per i cantieri edili e stradali, sono da intendersi concessioni temporanee indipendentemente dalla durata"</i>.</p> <p>Infine, si rileva l'inconferenza, al caso di specie, dei richiamati articoli da 12 a 31 del <i>Regolamento per la disciplina dei lavori delle opere da eseguirsi sulle strade comunali e loro pertinenze</i> (del quale manca l'indicazione degli estremi degli atti di approvazione)</p>	1	<p>Il preambolo dell'atto di concessione deve operare esaustivo e corretto richiamo alle norme di legge, regolamentari o provvedimentali in forza delle quali è adottato.</p>	1

Nelle premesse dell'atto di concessione non si opera il richiamo alla Deliberazione di G.C. n. 64 dell'11.02.2016 con la quale sono stati adottati il Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018. A tal proposito si rammenta che, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza, aggiornato dall'Ente al triennio 2017-2019, con deliberazione di G.C. n. 45 del 02 febbraio 2017, definisce, nell'Allegato 3 denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1 – Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio. Inoltre, le premesse dell'atto di concessione richiamano "la delibera consiliare comunale n. 60 dell'11.04.2003, (...) riflettente modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento COSAP, (...) da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 16 settembre 2014". Tuttavia, al momento di adozione del provvedimento concessorio (...) era già intervenuta l'ultima modifica al Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone, con delibera di C. C. n. 44 del 06 agosto 2015, rammentando che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.03.2017 sono state, poi, apportate ulteriori modifiche al Regolamento in parola.

1

Il preambolo dell'atto di concessione deve operare esaustivo e corretto richiamo alle norme di legge, regolamentari o provvedimentali in forza delle quali è adottato.